



PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO DI INCARICO DI PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

TRA

la Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Segretario generale, dott. Giuseppe Formichella, nato a Torrecuso (BN) il 11/02/1966, e domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Maria Vittoria 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

Falduto Leonardo, nato a Torino il 22/09/1961, C.F. FLD LRD 61P22 L219N, residente a Torino in Strada Forni e Goffi n. 30/16

PREMESSO CHE

con determinazione del Segretario generale di concerto con il dirigente del Servizio Bilancio, trattamento economico e relazioni sindacali e con il direttore dell'Area Risorse Finanziarie n. 11 - 37137/2014 del 23/10/2014, sulla base del decreto del Vicepresidente della Provincia di Torino n. 87 - 29508/2014 del 19/09/2014 di nomina, ai sensi del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi nella Provincia di Torino, è stato conferito a Falduto Leonardo l'incarico di presidente del nucleo di valutazione.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce a Falduto Leonardo, che accetta, l'incarico di presidente del nucleo di valutazione, cui competono le seguenti attività, oggetto del contratto:

- promuove, supporta e garantisce la validità metodologica del sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché la sua corretta applicazione, operando in condizione di autonomia, imparzialità, indipendenza e trasparenza;
- assicura il controllo strategico con le modalità individuate dal regolamento sul sistema dei controlli interni sotto la direzione del direttore generale;
- propone alla Giunta il sistema di misurazione e valutazione della performance, elaborato con il contributo della struttura tecnica di supporto nel rispetto delle relazioni sindacali;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale al Presidente della Provincia sullo stato dello stesso;
- comunica tempestivamente al Presidente della Provincia le eventuali criticità riscontrate a seguito del monitoraggio di cui all'art. 41-ter, comma 2, lettera b) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- formula indicazioni relative alla redazione del piano esecutivo di gestione valutando la coerenza degli obiettivi con le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché la congruenza e

- completezza sul piano metodologico e il rispetto delle previsioni normative;
- monitora la gestione da parte dei dirigenti in corso di esercizio esaminando i rapporti semestrali predisposti dal controllo di gestione secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
- propone al Presidente della Provincia di Torino la valutazione della performance di tutti i dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi;
- propone al Presidente della Provincia di Torino la graduazione delle posizioni dirigenziali e al direttore generale la graduazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e la connessa retribuzione;
- garantisce l'imparzialità della valutazione e la correttezza dei processi di misurazione nonché dell'utilizzo dei premi;
- valida la relazione sulla performance redatta con le modalità individuate dal regolamento di contabilità;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- cura la realizzazione di apposite rilevazioni di analisi di clima;

Potranno essere richieste nell'arco dell'anno e per almeno due volte la partecipazione al coordinamento dei dirigenti per l'esame delle valutazioni connesse al risultato delle posizioni organizzative e della produttività dei dipendenti nonché ulteriori attività previste dalla vigente normativa.

Sono previste relazioni sugli esiti dell'attività svolta con apposite e periodiche relazioni scritte, aventi cadenza almeno semestrale.

Art. 2 - Termine e luogo per lo svolgimento dell'incarico

L'incarico si svolgerà presso i locali della Provincia di Torino, e avrà inizio



dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino alla conclusione del ciclo della performance relativo all'anno 2016, fatta salva – tenuto conto della prossima modificazione dell'assetto istituzionale dell'Ente per effetto della Legge 56/2014 – la cessazione anticipata che può essere disposta dal nuovo organo di governo.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

L'attività sarà espletata in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, né di esclusività nei confronti della Provincia di Torino.

Al Segretario generale spetta la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso Segretario generale avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia, ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione è stabilito in euro 9.000 al presidente del nucleo di valutazione.

Tale compenso è da intendersi annuo, complessivo e al lordo di ogni altra voce, quale I.V.A., ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. È da intendersi onnicomprensivo di ogni onere inerente l'espletamento dell'incarico e pertanto non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa da parte della Provincia.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare notula o fattura, al termine di ciascuna annualità dell'incarico. Per periodi inferiori a dodici mesi il compenso sarà corrisposto in maniera proporzionale alla durata.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dal D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012,



subordinatamente all'esito positivo della verifica della prestazione resa, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.

Art. 5 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che quanto prodotto nel corso della propria attività quale presidente del nucleo di valutazione è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 6 - Incompatibilità

Falduto Leonardo accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del Codice di Comportamento della Provincia di Torino, confermando quanto dichiarato sotto la propria responsabilità in sede di presentazione delle candidature:

di essere cittadino italiano;

di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, né di avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali né di aver rivestito tali incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso;

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

di non trovarsi, nei confronti della Provincia di Torino, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

di non aver svolto continuativamente attività professionale in favore o contro

l'amministrazione;

di non essere componente del collegio dei revisori dei conti della Provincia di Torino;

di non essere componente degli organi della Provincia di Torino né di aver ricoperto tale incarico nel biennio precedente, né di essere dipendente dell'Amministrazione;

di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo.

Art. 7 - Revoca dell'incarico e recesso

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso – diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso, e pertanto di recedere dal presente contratto.

L'incaricato è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento della Provincia di Torino: nei casi più gravi di inosservanza si configurano casi di risoluzione, mentre nei casi meno gravi di inosservanza sono previste penalità economiche, in misura percentuale rispetto al compenso previsto. Il Segretario generale provvede a contestare la violazione degli obblighi e, sentito l'interessato, ad applicare tali clausole qualora riscontri una violazione.

L'incaricato non può in particolare, a pena di decadenza:

- intrattenere rapporti commerciali e/o prestazioni professionali con la Provincia di Torino per tutta la durata dell'incarico;

- usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni connesse all'incarico. L'incaricato deve evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli circa il possesso dei requisiti necessari per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora l'incaricato, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 8 - Foro competente

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Torino.

Art. 9 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 11 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidato, l'incaricato elegge domicilio in Torino, via Maria Vittoria, 12.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario generale
Giuseppe Formichella

L'incaricato
Leonardo Falduto

Falduto Leonardo dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 7 e 8 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'incaricato

Torino, 24/10/2014



PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO DI INCARICO DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

TRA

la Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Segretario generale, dott. Giuseppe Formichella, nato a Torrecuso (BN) il 11/02/1966, e domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Maria Vittoria 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

Matarazzo Andrea, nato a Torchiara (SA) il 24/08/1950, C.F. MTR NDR 50M24 L212Q, residente a Volpiano in Via Monterosa n. 1

PREMESSO CHE

con determinazione del Segretario generale di concerto con il dirigente del Servizio Bilancio, trattamento economico e relazioni sindacali e con il direttore dell'Area Risorse Finanziarie n. 11 - 37137/2014 del 23/10/2014, sulla base del decreto del Vicepresidente della Provincia di Torino n. 87 - 29508/2014 del 19/09/2014 di nomina, ai sensi del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi nella Provincia di Torino, è stato conferito a Matarazzo Andrea l'incarico di componente del nucleo di valutazione.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce a Matarazzo Andrea, che accetta, l'incarico di componente del nucleo di valutazione, cui competono le seguenti attività, oggetto del contratto:

- promuove, supporta e garantisce la validità metodologica del sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché la sua corretta applicazione, operando in condizione di autonomia, imparzialità, indipendenza e trasparenza;
- assicura il controllo strategico con le modalità individuate dal regolamento sul sistema dei controlli interni sotto la direzione del direttore generale;
- propone alla Giunta il sistema di misurazione e valutazione della performance, elaborato con il contributo della struttura tecnica di supporto nel rispetto delle relazioni sindacali;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale al Presidente della Provincia sullo stato dello stesso;
- comunica tempestivamente al Presidente della Provincia le eventuali criticità riscontrate a seguito del monitoraggio di cui all'art. 41-ter, comma 2, lettera b) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- formula indicazioni relative alla redazione del piano esecutivo di gestione valutando la coerenza degli obiettivi con le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché la congruenza e

completezza sul piano metodologico e il rispetto delle previsioni normative;

- monitora la gestione da parte dei dirigenti in corso di esercizio esaminando i rapporti semestrali predisposti dal controllo di gestione secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
- propone al Presidente della Provincia di Torino la valutazione della performance di tutti i dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi;
- propone al Presidente della Provincia di Torino la graduazione delle posizioni dirigenziali e al direttore generale la graduazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e la connessa retribuzione;
- garantisce l'imparzialità della valutazione e la correttezza dei processi di misurazione nonché dell'utilizzo dei premi;
- valida la relazione sulla performance redatta con le modalità individuate dal regolamento di contabilità;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- cura la realizzazione di apposite rilevazioni di analisi di clima;

Potranno essere richieste nell'arco dell'anno e per almeno due volte la partecipazione al coordinamento dei dirigenti per l'esame delle valutazioni connesse al risultato delle posizioni organizzative e della produttività dei dipendenti nonché ulteriori attività previste dalla vigente normativa.

Sono previste relazioni sugli esiti dell'attività svolta con apposite e periodiche relazioni scritte, aventi cadenza almeno semestrale.

Art. 2 - Termine e luogo per lo svolgimento dell'incarico

L'incarico si svolgerà presso i locali della Provincia di Torino e avrà inizio



dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino alla conclusione del ciclo della performance relativo all'anno 2016, fatta salva – tenuto conto della prossima modificazione dell'assetto istituzionale dell'Ente per effetto della Legge 56/2014 – la cessazione anticipata che può essere disposta dal nuovo organo di governo.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

L'attività sarà espletata in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, né di esclusività nei confronti della Provincia di Torino.

Al Segretario generale spetta la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso Segretario generale avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia, ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione è stabilito in euro 6.000 al componente del nucleo di valutazione.

Tale compenso è da intendersi annuo, complessivo e al lordo di ogni altra voce, quale I.V.A., ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. È da intendersi onnicomprensivo di ogni onere inerente l'espletamento dell'incarico e pertanto non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa da parte della Provincia.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare notula o fattura, al termine di ciascuna annualità dell'incarico. Per periodi inferiori a dodici mesi il compenso sarà corrisposto in maniera proporzionale alla durata.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dal D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012,



subordinatamente all'esito positivo della verifica della prestazione resa, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.

Art. 5 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che quanto prodotto nel corso della propria attività quale componente del nucleo di valutazione è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 6 - Incompatibilità

Matarazzo Andrea accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del Codice di Comportamento della Provincia di Torino, confermando quanto dichiarato sotto la propria responsabilità in sede di presentazione delle candidature:

di essere cittadino italiano;

di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, né di avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali né di aver rivestito tali incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso;

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

di non trovarsi, nei confronti della Provincia di Torino, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

di non aver svolto continuativamente attività professionale in favore o contro



l'amministrazione;

di non essere componente del collegio dei revisori dei conti della Provincia di Torino;

di non essere componente degli organi della Provincia di Torino né di aver ricoperto tale incarico nel biennio precedente, né di essere dipendente dell'Amministrazione;

di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo.

Art. 7 - Revoca dell'incarico e recesso

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso – diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso, e pertanto di recedere dal presente contratto.

L'incaricato è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento della Provincia di Torino: nei casi più gravi di inosservanza si configurano casi di risoluzione, mentre nei casi meno gravi di inosservanza sono previste penalità economiche, in misura percentuale rispetto al compenso previsto. Il Segretario generale provvede a contestare la violazione degli obblighi e, sentito l'interessato, ad applicare tali clausole qualora riscontri una violazione.

L'incaricato non può in particolare, a pena di decadenza:

- intrattenere rapporti commerciali e/o prestazioni professionali con la Provincia di Torino per tutta la durata dell'incarico;

- usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni connesse all'incarico. L'incaricato deve evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.



Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli circa il possesso dei requisiti necessari per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora l'incaricato, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 8 - Foro competente

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Torino.

Art. 9 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.


Art. 11 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidato, l'incaricato elegge domicilio in Torino, via Maria Vittoria, 12.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario generale

Giuseppe Formichella


Andrea Matarazzo

Matarazzo Andrea dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 7 e 8 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.


L'incaricato

Torino, 24 OTT. 2014